



La  
**COLLABORAZIONE  
VOLONTARIA**  
*(VOLUNTARY DISCLOSURE)*  
in Italia  
alla luce della L. 186/2014

[www.belluzzo.net](http://www.belluzzo.net)

## SUMMARY

- A) QUADRO DI RIFERIMENTO
- B) LA «VD» IN ITALIA
- C) L'ITER DI UNA «VD» E IL RUOLO (CENTRALE) DEL PROFESSIONISTA
- D) IL CASO DEL CONTRIBUENTE CON BENI E REDDITI ESTERI NON DICHIARATI



## A) QUADRO DI RIFERIMENTO

## A) QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Vi è già una forte cooperazione fra i Paesi nello **scambio di informazioni** e un nuovo atteggiamento di Banche e Intermediari esteri; l'introduzione dello scambio automatico è già stata impostata e sarà operativa dal 2017/18 (CRS).
2. Introduzione in Italia del reato di auto-riciclaggio dal 01/01/15;
3. Nuova disciplina in Italia sul monitoraggio fiscale (ex “Legge Europea” 97/2013 che ha modificato il decreto legge n. 167/1990) e Circolare 38/E del 23 dicembre 2013 (RW).
4. Introduzione della norma per la «**Collaborazione Volontaria**» in Italia: L. 186/2014 (in vigore dal 01/01/15).



## **B) LA «VD» PER I CONTRIBUENTI IN ITALIA**

## B) LA «VD» PER I CONTRIBUENTI IN ITALIA

### ➤ L. 186/2014

- Viene esteso il presupposto soggettivo e viene inclusa la possibilità della cosiddetta «emersione nazionale».
- Vengono estese le coperture penali per gli aderenti, rimodulando il quadro sanzionatorio penale – tributario.
- Viene mantenuto il ruolo centrale del Professionista, che rappresenta il Contribuente: modello, relazione di accompagnamento e documentazione sono il fulcro della procedura.
- la procedura può essere attivata una sola volta entro il 30 settembre 2015. I periodi di imposta rilevanti sono quelli al 2013 incluso.
- La «VD» si perfeziona mediante il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte, in un'unica soluzione ovvero in 3 rate mensili (di pari importo).

## VD = COLLABORAZIONE VOLONTARIA

<b>CONTESTO/CHI</b>	<b>EMERSIONE INTERNAZIONALE OVVERO NAZIONALE</b>  <b>Nazionale:</b> Tutti i contribuenti (anche non residenti) <b>Internazionale:</b> I soggetti di cui all'art.4, comma 1, dl n.167/90
<b>COSA</b>	Asset esteri e imponibili (questi ultimi anche non connessi alle attività estere)
<b>COME</b>	Mediante un <b>professionista</b> che rappresenti il contribuente, definendo un accordo con il Fisco. Seguendo un iter specifico.
<b>DEADLINE</b>	<b>Entro il 30 settembre 2015</b> per attivare la procedura. NB: si può aderire una sola volta!
<b>BENEFICI</b>	<b>Mitigazione delle sanzioni</b> amministrative ed esclusione da punibilità per i principali reati tributari. Anche il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio sono neutralizzati laddove connessi ai reati tributari in discorso.

## LE ATTIVITA' DA REGOLARIZZARE CON LA «VD»

### C/C, TITOLI, STRUMENTI FINANZIARI (EQUITY, DEBT E QUASI-EQUITY)

- Conti correnti e depositi
- Partecipazioni in società, obbligazioni e titoli similari
- Strumenti finanziari (anche non partecipativi) e altra attività finanziaria
- Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa
- Valute estere da depositi e conti correnti
- **Titoli** pubblici italiani o esteri

### CONTRATTI, SOCIETA', POLIZZE, TRUST, ANSTALT STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE / SOCIETA' ESTEROVESTITE

- Contratti di natura finanziaria
- **Società e titoli partecipativi**
- **Polizze di assicurazione**, sulla vita e di capitalizzazione
- Contratti **derivati** e altri rapporti
- **Trust, Fondazioni** e/o simili strumenti

### BENI IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI, METALLI, GIOIELLI, ARTE, ETC.

- **Immobili**
- Gioielli, Arte, Barche e Auto
- **Metalli** (allo stato grezzo o monetario)
- Forme di previdenza
- Altro patrimonio

## I PERIODI RILEVANTI (nel corso del 2015)

<b>TERMINI ORDINARI</b> (no penale) (no paradisi fiscali)	<b>INFEDELE DICHIARAZIONE – DAL 2010 al 2013 incluso</b>  <b>OMESSA DICHIARAZIONE – DAL 2009 al 2013 incluso</b>
<b>TERMINI RADDOPPIATI</b>	<b>INFEDELE DICHIARAZIONE – DAL 2006 al 2013 incluso</b>  <b>OMESSA DICHIARAZIONE – DAL 2004 al 2013 incluso</b>

**NB: Occorre procedere ad una ricostruzione analitica per i periodi d'imposta rilevanti. È importante che la procedura analizzi i profili giuridici, finanziari e tributari che caratterizzano la fattispecie considerata.**

**E' possibile una modalità forfetaria di calcolo dei rendimenti finanziari tipici dei conti pocket, con una consistenza media annuale non eccedente €2M.**

# SANZIONI RIDOTTE – LISTA PAESI

Austria	Francia	Paesi Bassi	Spagna
Belgio	Germania	Polonia	Svezia
Bulgaria	Grecia	Portogallo	Ungheria
Cipro	Irlanda	Regno Unito	Islanda (SEE)
Croazia	Lettonia	Repubblica Ceca	Norvegia (SEE)
Danimarca	Lituania	Repubblica Slovacca	Svizzera
Estonia	Lussemburgo	Romania	Liechtenstein
Finlandia	Malta	Slovenia	Montecarlo

I Paesi di cui sopra danno luogo a sanzioni ridotte ai fini del Monitoraggio fiscale.


**Benefici con riferimento a Paesi BLACK List che siglano con l'Italia accordi per lo scambio di informazioni effettivo, entro il 2 marzo 2015**

NB: Il 15 gennaio 2015 Svizzera e Italia hanno annunciato l'adesione al protocollo per lo scambio di informazioni. La firma ufficiale è avvenuta il 23 febbraio 2015. Lussemburgo non è inclusa nella black list CFC. Liechtenstein e Montecarlo hanno a loro volta firmato apposito accordo con l'Italia rispettivamente il 26 febbraio 2015 e il 2 marzo 2015.

# UNA MAPPA DI SINTESI (ESEMPLICATIVA)


VIOLAZIONE	TIPOLOGIA	SANZIONE MINIMA EDITTALE	RIDUZIONE VD	SANZIONE "ADESIONE"
Mancata compilazione	RW	Paradisi fiscali 6% Resto del Mondo 3%	1/4 1/2	1,50% 0,50%
Infedele	IRPEF, IRES	Paradisi fiscali 200% Resto Mondo 133% Italia 100%	1/4 1/4 1/4	dal 25% al 50% dal 16,625% al 33,25% dal 12,5% al 25%
Omessa		Paradisi fiscali 240% Resto del Mondo 160% Italia 120%	1/4 1/4 1/4	dal 30% al 60% dal 20% al 40% dal 15% al 30%
Infedele	IVA	100%	1/4	dal 12,5% al 25%
Omessa		120%	1/4	dal 15 al 30%
Infedele	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	100%	n.d.	dal 16,66% al 33%
Omessa		120%	n.d.	dal 33,33% al 66,66%

**NB:** verifica anche di IVIE, IVAFE, IRAP, contributi previdenziali e altre imposte ove applicabili.



## **C) L'ITER DI UNA «VD» E IL RUOLO (CENTRALE) DEL PROFESSIONISTA**

# C) L'ITER DI UNA «VD» E IL RUOLO (CENTRALE) DEL PROFESSIONISTA



## L'ISTANZA PRESENTATA DAL PROFESSIONISTA PER CONTO DEL CONTRIBUENTE

<p>FASE 1 (INVIO TELEMATICO)</p>	<p>Invio del modello (vedasi slide n. 15 e 16) su base telematica ad opera del professionista o altro soggetto abilitato contenente tutte le informazioni rilevanti ai fini della procedura (è consentita l'integrazione dell'istanza). L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'ADE. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa ADE attestante l'avvenuta ricezione.</p> <p>Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, occorre inoltrare, mediante Pec, alla Direzione Regionale di cui all'ultimo domicilio fiscale del contribuente una <i>"Relazione di accompagnamento"</i> unitamente alla relativa documentazione.</p>
<p>FASE 2 (CONTRADDITTORI O)</p>	<p>La Direzione Regionale destinataria della Pec procederà all'inoltro all'ADE competente (in base al domicilio del contribuente) ai fini della esecuzione della procedura unitamente al professionista. La fase conclusiva sarà rappresentata dall'invito al contraddittorio.</p>
<p>RESPONSABILITA' DI CUI ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'</p>	<p>Il contribuente è passibile di sanzione penale da un anno e mezzo fino a sei anni.</p> <p>Il contribuente dovrà peraltro munire il professionista di tutta la documentazione che risponda ai requisiti di completezza e veridicità in maniera tempestiva.</p>
<p>FASE POST «VD»</p>	<p>E' necessario pianificare accuratamente il futuro, in <i>full tax compliance!</i></p>

NUOVA procedura ex Provvedimento Direttoriale del 30/01/2015

## RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

<b>EMERSIONE</b>	Menzionale (comma 1) <input type="text"/>		Menzionale (comma 2) <input type="text"/>		ISTANZA INTEGRATIVA <input type="checkbox"/>	
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Codice fiscale del contribuente <input type="text"/>					
<b>Persone fisiche</b>	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>		Sex <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>	
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>					Natura giuridica <input type="text"/>
<b>DATI DEL RAPPRESENTANTE</b>	Codice fiscale del rappresentante <input type="text"/>		Codice cartico <input type="text"/>		Codice fiscale società <input type="text"/>	
	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>		Sex <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
<b>DATI DEL PROFESSIONISTA</b>	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>		Codice fiscale società <input type="text"/>			
	Cognome/ Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>		Sex <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>			
	INVIO COMUNICAZIONE AL PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/>		FIRMA <input type="text"/>			
<b>RECAPITI</b>	Telefono <input type="text"/>		Cellulare <input type="text"/>		Fax <input type="text"/>	
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>					
<b>OPZIONI</b>	<b>CHIEDE</b>					
	<input type="checkbox"/> che i rendimenti dalle attività finanziarie estere vengano determinati forfaitariamente ai sensi dell'art. Siquinquinse, comma 8, d.L. n.167/1990					
<b>FIRMA DELL'ISTANZA</b>	Sec. I <input type="checkbox"/>		Sec. II <input type="checkbox"/>		Sec. III <input type="checkbox"/>	
	Sec. IV <input type="checkbox"/>		Sec. V <input type="checkbox"/>		N. esaltà <input type="checkbox"/>	
	CCP LA OPERA È DIVISA ANCHE IL COMPAGNO AL FIDELIAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL NOSTRO SERVIZIO				FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l'istanza per altri)	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>				N. iscrizione all'Albo dei CAI <input type="text"/>	
<b>Riservato all'intermediario</b>	Data dell'impegno <input type="text"/>		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>			

[www.AgenziaEntrate.gov.it](http://www.AgenziaEntrate.gov.it)

approvato il  
30/01/2015

COCCO RSCAS      Bozza del 30/1/2015      Mod. n. 1

**QUADRO VD**

<b>SEZIONE I SOGETTO COLLEGATI</b>	Codice fiscale		Codice fiscale							
	VD1									
	VD2									
	VD3									
	VD4									
<b>SEZIONE II ATTIVITÀ ESTERE</b>	VD5	2004	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD6	2005	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD7	2006	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD8	2007	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD9	2008	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD10	2009	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD11	2010	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD12	2011	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD13	2012	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VD14	2013	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>SEZIONE III NUOVI INVESTIMENTI ALL'ESTERO</b>	VD15	2004	0,00	2004	0,00	2004	0,00	2007	0,00
			2005	0,00	2005	0,00	2005	0,00	2007	0,00
			2006	0,00	2006	0,00	2006	0,00	2007	0,00
			2007	0,00	2007	0,00	2007	0,00	2007	0,00
			2008	0,00	2008	0,00	2008	0,00	2007	0,00
<b>SEZIONE IV ATTIVITÀ ESTERE ALLA DATA DI CHIUSURA</b>	Totale attività estere alla data di chiusura (Art. 249quinquies, comma 4)		Attività in Paesi aderenti all'UE (Art. 249quinquies 1° - 2° - 3°)		di cui in Italia		Attività detenute all'estero (Art. 4)			
	VD16	Codice Stato estero	Credito passivo	Codice Stato estero	Credito passivo	Codice Stato estero	Credito passivo	Codice Stato estero	Credito passivo	
<b>SEZIONE V MAGGIORI IMPOSTE E RITENUTE NON OPERATE</b>	VD17	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD18	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD19	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD20	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD21	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD22	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD23	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD24	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD25	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VD26	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[www.AgenziaEntrate.gov.it](http://www.AgenziaEntrate.gov.it)

approvato il  
30/01/2015



## **D) IL CASO DEL CONTRIBUENTE CON BENI E REDDITI ALL'ESTERO NON DICHIARATI**

## IL CASO DEL CONTRIBUENTE CON BENI E REDDITI ALL'ESTERO NON DICHIARATI - PROBLEMATICHE

Chi detiene capitali all'estero non dichiarati, a mente dell'art.4, comma 1, del D.L. n.167/90, salvo rare eccezioni, ha generalmente commesso le seguenti violazioni:

- non ha assoggettato a imposizione in Italia **i redditi da cui hanno originato le attività finanziarie ed i redditi a queste ultime connessi;**
- non ha rispettato la **normativa sul monitoraggio fiscale** di cui al D.L. 167/1990 e successive modificazioni; quando applicabile, non ha rispettato le norme del TUS (per altro non coperto da VD).
- ha **verosimilmente commesso reati penalmente rilevanti** di cui al D.lgs. n.74/2000 e, in talune ipotesi, di cui alle fattispecie di riciclaggio ovvero impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli art.648-bis e 648-ter del codice penale.


# IL CASO DEL CONTRIBUENTE CON BENI E REDDITI ALL'ESTERO NON DICHIARATI - EFFETTI

L'autodenuncia e il completamento della "VD" comporta per il Contribuente i seguenti **effetti** :

- la ripresa a tassazione di tutte le imposte non versate. Occorre una dettagliata ricostruzione con evidenza specifica e va fatta analisi puntuale del caso specifico;
- l'irrogazione delle sanzioni tributarie di cui al D.lgs. n.471/1997, con le riduzioni di cui alla procedura di «VD»;
- l'irrogazione delle sanzioni per (l' eventuale) omessa o incompleta compilazione del quadro RW, di cui all'art.5, comma 2, del dl n.167/90 con le riduzioni legate alla «VD»,
- la corresponsione degli interessi legali.

Con i seguenti benefici:

- la regolarizzazione dei capitali emersi e delle problematiche passate
- una rilevante mitigazione delle sanzioni tributarie ordinariamente applicabili;
- l'esclusione delle sanzioni penali per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del Dlgs. N.74/2000, con anche la copertura sull'eventuale reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (rectius: dai reati tributari). Anche l'auto-riciclaggio, una volta operativo, verrà sterilizzato nell'ambito della VD.



**GRAZIE**

## ©Copyright + Disclaimer

- Le slides sono state predisposte dal team professionale che si occupa di Pianificazione Patrimoniale e sono il frutto del lavoro di gruppo e delle singole specifiche professionalità che arricchiscono le competenze di Belluzzo&Partners.
- Il contenuto delle presenti slides è meramente didattico e nessun investimento o decisione con effetti giuridici potrà essere preso sulla base delle informazioni qui contenute. Si consiglia di richiedere sempre un parere circostanziato ad uno o più professionisti qualificati.
- Per ogni ulteriore informazione e miglioramento saremo lieti di ricevere le vostre richieste direttamente via e mail a: **studio@belluzzo.net**
- Lo Studio pubblica notizie e informazioni sul proprio sito [www.belluzzo.net](http://www.belluzzo.net) nel quale potete trovare lo web-magazine “**Focus B&P Magazine**” che consente anche di ricevere informazioni sulla base del profilo di interesse che andrete ad imputare, completando il processo di registrazione.



**Stradone San Fermo, 14  
37121 Verona  
T+39 045 8005353  
F+39 045 8012788  
studio@belluzzo.net**



**Via Cordusio, 2  
20123 Milan  
T+39 02 3656 9657  
F+39 02 3656 9829  
studio@belluzzo.net**



**38, Craven Street  
WC2N 5NG London  
T+44 20 70042660  
F+44 20 70042661  
london@belluzzo.net**

[luigi.belluzzo@belluzzo.net](mailto:luigi.belluzzo@belluzzo.net)

[www.belluzzo.net](http://www.belluzzo.net)

Belluzzo&Partners opera in Italia come Associazione Professionale tra Commercialisti e Avvocati e in Inghilterra come LLP. *Our Firm acts in Italy as Associazione Professionale tra Commercialisti e Avvocati and as an LLP in England.* Ulteriori informazioni, inclusi i Soci, sono disponibili sul sito web e in ogni ufficio. *Further information, including Equity partners' details, is available on the web site or at each office.*

Il nostro Studio ha corrispondenti in oltre 100 nazioni nel mondo. Siamo membri fondatori di RETIS Professionisti Italiani nel mondo, un consorzio non profit che riunisce alcune tra le migliori strutture italiane di consulenza nel mondo. *Our Firm has correspondents in over 100 countries worldwide. We are founding member of RETIS Professionisti Italiani nel Mondo, a non profit consortium which links some of the top Italian firms worldwide.*



**January 2015**